

L. 2 aprile 1968, n. 517 ⁽¹⁾.

Interpretazione autentica della [legge 7 maggio 1965, n. 459](#) ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 maggio 1968, n. 114.

⁽²⁾ Il presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 47, [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#).

Articolo unico

Il requisito dell'ingresso in carriera fino al 31 dicembre 1952, stabilito dalla [legge 7 maggio 1965, n. 459](#), quale condizione per il trattenimento in servizio, per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il 70° anno di età, degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti comunque in servizio alla data di entrata in vigore della legge predetta, deve intendersi riferito all'ingresso in carriera, per pubblico concorso, nei ruoli del personale sanitario, sia dello Stato che degli enti locali.